


CANTONE DEI GRIGIONI



COMUNE DI GRONO

Regolamento sulla tassa per ospiti e sulla tassa di promozione turistica

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
IL 17 DICEMBRE 2025

APPROVATO DAL GOVERNO DEL CANTONE DEI GRIGIONI
IL 9 FEBBRAIO 2026

ENTRATA IN VIGORE
IL 1° GENNAIO 2026

Indice

		Pag.
I.	In generale	
Art. 1	Scopo	3
Art. 2	Utilizzazione	3
II.	Tassa per ospiti	
Art. 3	Soggetto della tassa per ospiti	3
Art. 4	Esonero	3
Art. 5	Oggetto della tassa per ospiti	4
Art. 6	Ammontare della tassa per ospiti per pernottamento	4
Art. 7	Tasse forfetarie obbligatorie per proprietari di abitazioni secondarie e simili	4
Art. 8	Obbligo di annuncio e responsabilità	5
Art. 9	Annuncio e scadenza	5
Art. 10	Conteggio in base al numero dei pernottamenti	5
Art. 11	Conteggio della tassa forfettaria	5
Art. 12	Controllo e denuncia	6
III.	Tassa di promozione turistica	
Art. 13	Soggetto della tassa di promozione turistica	6
Art. 14	Esonero	6
Art. 15	Oggetto della tassa di promozione turistica	6
Art. 16	Base di computo e tariffe	7
Art. 17	Periodo fiscale e computo temporale	7
Art. 18	Scadenza e termine di pagamento	7
Art. 19	Controllo e denuncia	7
IV.	Disposizioni generali	
Art. 20	Tassa per ospiti e tassa per la promozione turistica	8
Art. 21	Esecuzione e amministrazione	8
Art. 22	Interesse di mora e remunerativo	8
Art. 23	Tassazione d'ufficio	8
Art. 24	Eccezioni	9
Art. 25	Constatazione dell'obbligo fiscale soggettivo	9
Art. 26	Sanzioni	9
Art. 27	Rimedi giuridici	9
Art. 28	Diritto sussidiario	9
Art. 29	Tasse ammonitorie	9
V.	Disposizioni finali	
Art. 30	Revisione	9
Art. 31	Entrata in vigore	10

REGOLAMENTO SULLA TASSA PER OSPITI E SULLA TASSA DI PROMOZIONE TURISTICA

I. In generale

Art. 1 Scopo

¹ Per la promozione delle attività turistiche sul territorio comunale il Comune percepisce una tassa per ospiti e una tassa di promozione turistica ai sensi degli art. 22 e 13 della legge cantonale sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) e secondo le disposizioni del presente regolamento.

² Il Comune può inoltre fornire un contributo allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza, in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LImpCC.

Art. 2 Utilizzazione

¹ Le entrate derivanti dalla tassa per ospiti devono essere utilizzate per il finanziamento di infrastrutture e manifestazioni turistiche. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.

² Le entrate delle tasse di promozione turistica devono venire utilizzate nell'interesse dei contribuenti ed in particolare per l'attività di marketing efficace, nonché per eventi. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.

II. Tassa per ospiti

Art. 3 Soggetto della tassa per ospiti

¹ Il soggetto fiscale è l'ospite che pernotta. Per ospite si intende ogni persona fisica che pernotta nel Comune e non risulta assoggettato nel Comune in misura illimitata all'imposizione fiscale.

² La proprietà immobiliare nel Comune è assoggettata all'obbligo fiscale, ma ciò non genera l'esonero dalla tassa per ospiti.

Art. 4 Esonero

¹ Sono esonerati dalla tassa per ospiti:

- a) i bambini fino a 12 anni;
- b) le persone che pernottano gratuitamente in un'economia domestica di persone assoggettate nel Comune in misura illimitata all'imposizione fiscale, le quali non sono soggette alla tassa per ospiti;
- c) le persone che soggiornano nel Comune per frequentare una scuola o imparare un mestiere;
- d) le persone che pernottano nel Comune per il servizio militare o civile o di polizia;
- e) i pazienti di case di cura, ospedali, cliniche e simili;
- f) i lavoratori non domiciliati.

² In casi particolari il Municipio può esonerare completamente o parzialmente dalla tassa per ospiti singole persone o gruppi di persone che non utilizzano le infrastrutture turistiche.

³ L'esonero deve essere fondato su motivi validi. Domande per l'esonero completo o parziale dalla tassa per ospiti di persone o gruppi di persone sono da inoltrare al Municipio.

⁴ L'inoltro di una domanda di esonero completo o parziale dalla tassa per ospiti non ha effetto sospensivo. Se la domanda di esonero viene accettata, la tassa per ospiti pagata nel frattempo deve essere rimborsata completamente o parzialmente.

Art. 5 Oggetto della tassa per ospiti

La tassa di soggiorno viene prelevata per ogni pernottamento dell'ospite su tutto il territorio comunale e durante tutto l'anno.

Art. 6 Ammontare della tassa per ospiti per pernottamento

La tassa per ospiti ammonta per ogni pernottamento:

- a) per ospiti in alberghi, pensioni, case, appartamenti e camere di vacanza CHF 3.00 al giorno per persona;
- b) per ospiti in alloggi collettivi, campeggi, roulottes, camper, ostelli della gioventù CHF 2.00 al giorno per persona.

Art. 7 Tasse forfettarie obbligatorie per proprietari di abitazioni secondarie e simili

¹ Proprietari, usufruttuari e affittuari permanenti di case secondarie, appartamenti o camere di vacanza, di locali in aziende agricole, come pure di roulottes e camper che sono stazionati per più di due mesi nella zona, non assoggettati fiscalmente in misura illimitata nel Comune, sono obbligati, indipendentemente dalla durata di permanenza, a versare la tassa per ospiti sotto forma di imposta forfettaria annua per loro stessi e per la propria famiglia.

² La tassa forfettaria indicata di seguito si basa su una media annua di pernottamenti nelle abitazioni durante l'anno.

³ L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

⁴ La tassa forfettaria annuale obbligatoria per unità abitativa ammonta a:

- a) edifici da 1 a 3 1/2 locali CHF 80.00;
- b) edifici con 4 e più locali CHF 130.00;
- c) cascate sui monti servite da strade forestali o agricole CHF 80.00;
- d) cascate sui monti non servite da strade forestali o agricole CHF 60.00.

⁵ La tassa forfettaria annuale obbligatoria per posto campeggio ammonta a:

- a) roulotte o camper da CHF 200.00 a CHF 300.00;
- b) tenda da CHF 120.00 a CHF 240.00.

⁶ Viene considerato come ospite che pernotta in un'abitazione secondaria ai sensi del presente articolo ogni proprietario dal profilo legale ed economico che non affitta, ogni locatario permanente e ogni usufruttuario, con le rispettive famiglie e visitatori.

Art. 8 Obbligo di annuncio e responsabilità

¹ Tutti gli alloggiatori sono tenuti ad osservare le disposizioni in vigore per l'obbligo d'annuncio, per il corretto incasso e per la tempestiva consegna delle tasse per ospiti. Lo stesso vale anche per le persone che come ospiti usano la loro stessa proprietà, sono in affitto permanente o usano terreno a scopo di pernottamento.

² Per tasse per ospiti non consegnate gli alloggiatori sono responsabili solidalmente. Alloggiatore secondo questo regolamento è chi mette a disposizione di un ospite la sua stessa proprietà, affitta a questi in permanenza o mette a disposizione terreno a scopo di pernottamento.

Art. 9 Annuncio e scadenza

¹ Gli alloggiatori così come gli affittuari hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni inerenti all'obbligo di annuncio dei pernottamenti.

² Gli alloggiatori sono tenuti ad incassare la tassa di soggiorno dai loro ospiti.

³ La procedura per il conteggio viene fissata dalle disposizioni di applicazione del presente regolamento.

⁴ L'alloggiatore è responsabile solidalmente con l'ospite/affittuario per il pagamento della tassa di alloggio per ospiti.

⁵ Gli ospiti che non soggiornano in alberghi, stanze o appartamenti, devono pagare direttamente all'ufficio competente la tassa di soggiorno.

Art. 10 Conteggio in base al numero dei pernottamenti

¹ Proprietari di alberghi e pensioni devono consegnare entro il 5° giorno di ogni mese all'ufficio competente le tasse per ospiti per pernottamento incassate nel mese precedente dagli ospiti e/o la statistica dei pernottamenti, gli affittuari di case, appartamenti o camere di vacanza entro il 15° giorno.

² Le tasse per ospiti conteggiate secondo statistica vengono fatturate di regola mensilmente e sono da pagare entro 30 giorni dalla scadenza.

³ Al posto degli affittuari di case, appartamenti o camere di vacanza la tassa per ospiti per pernottamento può essere conteggiata, con l'ufficio competente, dall'ospite.

Art. 11 Conteggio della tassa forfettaria

¹ La tassa per ospiti forfettaria viene fissata e riscossa per ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

² Le persone soggette secondo l'art. 7 ricevono dall'ufficio competente un formulario per il conteggio della tassa forfettaria obbligatoria. Soggetti che non ricevono un formulario sono tenuti a richiederlo all'ufficio competente. Il formulario deve essere completato, firmato e consegnato entro il termine all'ufficio competente.

³ Le tasse forfettarie vengono normalmente incassate annualmente. Termine di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza.

⁴ La fattura va inviata al proprietario iscritto a registro fondiario.

Art. 12 Controllo e denuncia

¹ Per l'incasso delle tasse per ospiti, il Comune ha la competenza di eseguire dei controlli o di incaricare una persona addetta. Gli organi di controllo, durante la loro funzione, devono legittimarsi.

² Agli organi di controllo si devono fornire tutte le informazioni necessarie, presentare gli atti richiesti e su domanda devono avere accesso a tutti i locali adibiti a scopo abitativo.

III. Tassa di promozione turistica

Art. 13 Soggetto della tassa di promozione turistica

¹ Alla tassa di promozione turistica sottostanno le persone giuridiche e le persone fisiche che lavorano sul territorio comunale e che traggono vantaggi dal turismo.

² Alla tassa di promozione turistica sottostanno in special modo:

- a) i proprietari di esercizi di alloggio come alberghi, aparthotel, bed and breakfast, esercizi di cura benessere e terapia, pensioni, ristoranti, ostelli della gioventù e alloggi collettivi;
- b) i locatori di case, appartamenti o camere private di vacanza come pure campeggi e terreni per roulotte e camper;
- c) gli esercizi di ristorazione, bar, discoteche, locali notturni, chioschi.

Art. 14 Esonero

Dalla tassa di promozione turistica sono esonerate le persone giuridiche e le persone fisiche esercitanti attività indipendente il cui fatturato non sia direttamente o indirettamente basato su delle entrate legate al settore turistico.

Art. 15 Oggetto della tassa di promozione turistica

Le attività economiche di tipo aziendale o professionale indipendenti che direttamente o indirettamente beneficiano del turismo nel Comune sottostanno alla tassa di promozione turistica.

Art. 16 Base di computo e tariffe

¹ La tassa annuale di promozione turistica per alloggiatori e affittuari di case, appartamenti e camere private di vacanza come pure campeggi e terreni per roulotte e camper secondo l'art. 13, cpv. 2, lett. a) e b) del presente regolamento viene computata per settore/gruppo in base al seguente schema e ammonta a:

- a) alberghi, bed and breakfast, pensioni e abitazioni affittate per ogni letto CHF 20.00;
- b) alloggi collettivi, locali dormitori, camere a più letti a partire da 4 letti; per ogni letto CHF 10.00;
- c) campeggi la tassa forfettaria, incluso piazzale, chiosco, ristorante da CHF 500.00 a CHF 1'000.00.

² La tassa annuale di promozione turistica per ristoranti pubblici, bar, discoteche, locali notturni, chioschi secondo l'art. 13, cpv. 2, lett. c) del presente regolamento ammonta a:

- fino a 30 posti a sedere CHF 50.00.
- da 31 a 60 posti a sedere CHF 100.00.
- oltre 60 posti a sedere CHF 200.00.

Art. 17 Periodo fiscale e computo temporale

¹ La tassa di promozione turistica viene fissata e riscossa per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'anno civile.

² La tassa viene calcolata in base ai dati aziendali dell'anno precedente (periodo di computo).

³ Il numero dei letti messi a disposizione per l'affitto viene stabilito in base ai conteggi delle tasse per ospiti, in base alle liste degli alberghi e delle case di vacanza dell'organizzazione turistica e in base alla dichiarazione propria degli alloggiatori.

⁴ Gli altri assoggettati alla tassa vengono invitati mediante formulario a dichiarare i dati aziendali.

⁵ Coloro che non ricevono il formulario d'annuncio devono richiederlo alla cancelleria comunale.

Art. 18 Scadenza e termine di pagamento

Le tasse di promozione turistica vengono fatturate di regola nei primi 3 mesi dell'anno contabile. Le tasse giungono a scadenza con la spedizione. Sono da pagare entro 30 giorni dalla scadenza.

Art. 19 Controllo e denuncia

¹ Il Comune ha la competenza di eseguire i controlli o di incaricare una persona addetta. Gli organi di controllo, durante la loro funzione, devono legittimarsi.

² Le persone soggette in base all'art. 13 sono obbligate a fornire all'organizzazione turistica e agli altri organi competenti del Comune tutte le informazioni necessarie all'adempimento di questo regolamento.

³ L'autorità di tassazione definisce il sistema e il modo d'informazione e gli atti da inoltrare entro un termine stabilito.

IV. Disposizioni generali

Art. 20 Tassa per ospiti e tassa per la promozione turistica

Il Municipio fissa le disposizioni, le quote e le tariffe della tassa per ospiti e del contributo di promozione turistica tenendo conto del fabbisogno finanziario del mercato turistico e dello stato delle infrastrutture turistiche ai sensi di questo regolamento.

Art. 21 Esecuzione e amministrazione

¹ L'esecuzione di questo regolamento spetta all'autorità fiscale. L'incasso e l'amministrazione della tassa per ospiti e della tassa di promozione turistica vengono affidate all'amministrazione comunale.

² L'impiego della tassa per ospiti e della tassa di promozione turistica spetta all'organizzazione turistica in ragione del 50% e il rimanente 50% dell'incasso rimane al Comune.

³ Tutte le decisioni del Municipio cresciute in giudicato sono disposizioni di esecuzione in base all'art. 80 della legge sull'esecuzione e fallimenti.

Art. 22 Interesse di mora e remunerativo

¹ Per le tasse che non vengono versate entro i termini di pagamento viene calcolato un interesse di mora. Questo vale anche per fatture provvisorie o se è stata aperta una procedura di opposizione.

² Se dalla procedura di opposizione risulta che è stato versato un importo troppo alto, la differenza deve essere rimborsata con un interesse remunerativo.

³ L'interesse di mora e remunerativo corrispondono alle quote fissate annualmente dal Cantone.

Art. 23 Tassazione d'ufficio

¹ L'imposizione fiscale della tassa per ospiti e della tassa di promozione turistica è effettuata secondo doveroso apprezzamento, se il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione d'ufficio non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali.

² La tassazione d'ufficio può essere impugnata solo con il rimprovero dell'arbitrio.

Art. 24 Eccezioni

Il Municipio, su domanda motivata e dopo avere consultato la commissione del turismo, se istituita, può decidere di concedere delle eccezioni al soggetto sottostante alla tassa per ospiti e/o alla tassa di promozione turistica.

Art. 25 Costatazione dell'obbligo fiscale soggettivo

Se il contribuente contesta l'obbligo fiscale soggettivo, il Comune può rilasciare una decisione dello stato dell'obbligo del contribuente.

Art. 26 Sanzioni

¹ Se da fatti o da prove ignote all'autorità di tassazione risulta che un'imposta è stata omessa ingiustamente o che una tassazione passata in giudicato è incompleta, la tassa per ospiti o la tassa di promozione turistica verrà riscossa insieme all'interesse di mora a titolo di recupero d'imposta.

² Chi nonostante diffida viene meno intenzionalmente o per negligenza a un obbligo impostogli dalle norme del presente regolamento oppure a un invito rivoltagli in base allo stesso, viene punito dall'autorità fiscale con una multa fino a CHF 2'000.00.

³ Chi intenzionalmente o per negligenza causa l'omissione ingiusta o la tassazione passata in giudicato incompleta, viene punito dall'autorità fiscale con una multa fino a CHF 2'000.00.

Art. 27 Rimedi giuridici

¹ Contro le decisioni del Comune contenenti i rimedi legali, il contribuente può presentare reclamo scritto e motivato entro 30 giorni dalla notifica al Municipio.

² Contro le decisioni su reclamo del Municipio motivate e contenenti i rimedi legali, il contribuente può presentare ricorso scritto entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni.

Art. 28 Diritto sussidiario

Dove il presente regolamento non prevede disposizioni particolari, valgono per analogia le relative norme materiali e formali della legge cantonale sulle imposte.

Art. 29 Tasse ammonitorie

Il Comune ha il diritto di conteggiare una tassa ammonitoria di CHF 20.00.

V. Disposizioni finali

Art. 30 Revisione

Il presente regolamento può essere in ogni momento sottoposto ad una revisione totale o parziale.

Art. 31 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 con l'approvazione del Consiglio comunale e l'accettazione del Governo del Cantone dei Grigioni.

² Con l'entrata in vigore di questo regolamento vengono abrogati tutti i regolamenti e le disposizioni precedenti.

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 17 dicembre 2025.

IL MUNICIPIO DI GRONO

Il Sindaco:

Samuele Censi



La Segretaria:

Mascia Navoni

Approvato dal Governo secondo
decreto n. 86/2026 del 9.2.2026

In nome del Governo

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Martin Bühler

Daniel Spadin

